



COMUNE DI ANTEGNATE

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 19/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

L'anno **2025** il giorno **19** del mese di **Novembre** alle ore 19.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
NAVA SIMONE	SI	ROSSI ANGELO	SI
ASPERTI SIMONE	SI	COLOMBI LUCA	SI
POMA LAURA	SI	SALVALAGLIO VERONICA	SI
ROSSONI RAUL	SI	BRAMBILLA IVAN	SI
RUBINI GIUDITTA	SI	BELLINI FRANCESCO	AG
DANELLI ANTONIO	SI	NOZZA BIELLI ISABELLA	SI
BRESCIANINI NADIA	SI		SI

Presenti : 12 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, MOROLI FRANCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, NAVA SIMONE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco illustra le modifiche dovute per legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Vista la L. n. 160 del 27/12/2019 – legge di bilancio – dove all'art. 1 dai commi 738 al 783 disciplina l'unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l'abolizione del tributo TASI a decorrere dall'anno 2020;

Vista la sentenza della corte costituzionale del 13/10/2022, n. 209, con la quale la stessa ha dichiarato: *«[...] l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; - «[...]*

Vista la legge di Bilancio 2023, n. 197/2022, art. 1, comma 81, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:

«g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU, approvato con DCC n. 18 del 28/05/2020;

Ravvisata l'opportunità di modificare il regolamento IMU;

Vista la proposta di modifiche al regolamento IMU predisposta dall'Ufficio tributi, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Visto l'allegato parere Revisore dei conti, ex art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L. e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 3 (cons. Salvalaglio, Brambilla e Nozza Bielli), resi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (**allegato A**).

Di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, così come precedentemente modificato (**allegato B**) dando atto che il testo integrale qui approvato sostituisce integralmente il precedente approvato con DCC n. 18 del 28/05/2020.

Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2026.

Di inviare la presente deliberazione e l'allegato regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale propria approvazione anno 2020, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze.

Successivamente, considerata l'urgenza di rendere operative le modifiche, con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 3 (cons. Salvalaglio, Brambilla e Nozza Bielli), resi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 27**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria e Personale**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria e Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2025

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
NAVA SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Antegnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FRANCA MOROLI in data 03/12/2025
SIMONE NAVA in data 03/12/2025